



CITTA' DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

N. pratica edilizia: 86/19	
Protocollo Comunale n°32185	Giaveno, 23 Dicembre 2019
N. Autorizzazione paesaggistica: 86/19	

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA

Il Responsabile di Area Tecnica

Visto il Decreto Legislativo 22.01.2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;
Considerato che l'art.146 capo IV del D.Lgs.42/04 prevede l'obbligo di sottoporre alle amministrazioni competenti i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato decreto legislativo e definisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni relative ai beni soggetti a tutela;
Visti gli artt. 3 e 4 della Legge Regionale 01.12.2008, n.32 e s.m.i.;
Vista L.R. 14.07.2009 n.20 e s.m.i.;

Considerato che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 32/2008 in quanto il Comune risulta idoneo all'esercizio della delega in quanto il Comune di Giaveno ha aderito al servizio delle funzioni esercitate dall'Unione dei Comuni Unione Valsangone in materia paesaggistica ed, in particolare, della Commissione Locale del Paesaggio dallo stesso Ente istituita;

Vista la Determinazione Regionale n.190 del 28.04.2009 pubblicata sul B.U. n.20 del 21.05.2009;

Vista la domanda presentata dalla società R.A.C.E. Srl, con sede in Via della Praia n. 6/B BUTTIGLIERA ALTA (TO), Partita IVA 05794450014, intesa ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica per intervento di strumento urbanistico per la realizzazione di fabbricato a destinazione commerciale (ristrutturazione edilizia) ed annesse urbanizzazioni in GIAVENO, Via Teresa Marchini n. 3, sull'immobile individuato al Catasto terreni Comune di GIAVENO foglio 80, già mappali 1, 2 e 4;

Considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela Paesaggistica in ragione di inclusione nella categoria di cui art. 142, parte terza, Titolo I del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" comma 1 lett. lett. c) Rio Ollasio;

Considerato che il citato intervento rientra tra quelli disciplinati dall'art. 3, comma 2 L.R. 32/08;
Considerato che il citato intervento **non** rientra tra quelli elencati nell'allegato al D.P.R. 31/2017;

Visti gli elaborati tecnici e descrittivi nonché gli atti costituenti la documentazione allegata alla domanda predetta e redatti dal professionista incaricato dalla proprietà ed in particolare la valutazione dell'impatto sul paesaggio dell'intervento in oggetto e le opere di mitigazione e compensazione proposte;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio in data 26/11/2019;

Considerato che nei tempi stabiliti dall'art.146 comma 8 del D.L. 42/04 la competente Soprintendenza si è espressa in merito con proprio parere vincolante favorevole condizionato in data 10/12/2019 prot.21630 allegato al presente provvedimento;

Dato atto che sono decorsi i termini stabiliti nel sopracitato art.146 comma 8 del D.L. 42/04 per l'emissione del provvedimento finale;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n°267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Sindacale n°41/2019 di conferimento di incarico nell'area delle posizioni organizzative relativo alle funzioni di direzione dell'Area Tecnica;

RILASCIA
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA
(ai sensi del D.Lgs.42/04 e s.m.i.)

alla società R.A.C.E. Srl, con sede in Via della Praia n. 6/B BUTTIGLIERA ALTA (TO), Partita IVA 05794450014, intesa ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica per lo strumento urbanistico esecutivo volto alla ristrutturazione di fabbricato a destinazione commerciale ed annesse urbanizzazioni in GIAVENO, via Teresa Marchini n. 3, sugli immobili individuati al Catasto terreni Comune di GIAVENO foglio 80, già mappali 1, 2 e 4, a condizione che siano scrupolosamente rispettate le indicazioni contenute negli elaborati che fanno parte integrante della presente autorizzazione e alle risultanze del parere vincolante rilasciato dalla soprintendenza in data 10/12/2019 prot.21630 .

Il presente atto non costituisce autorizzazione per l'esecuzione delle opere richieste, che potranno pertanto essere realizzate solo successivamente all'avvenuta efficacia dell'atto edilizio correlato.

Tale autorizzazione è rilasciata dal Comune di Giaveno relativamente all'inserimento ambientale degli interventi proposti, ma non esime gli uffici comunali competenti dal verificare l'ammissibilità degli interventi stessi alla luce delle vigenti norme statali, regionali e delle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti ed adottati.

La presente autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs.42/04 ha validità 5 anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

La presente autorizzazione verrà immediatamente trasmessa, contestualmente, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo, presso Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, e trimestralmente alla Regione Piemonte.

Contro la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro giorni 60 dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971 n°1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni 120 dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n°1199.

Si allega un esemplare firmato digitalmente degli elaborati compreso parere soprintendenza (n.12).

Il Responsabile di Area Tecnica

Arch. Paolo Caligaris

(Documento firmato digitalmente)

Imposta di bollo assolta con marca da bollo n.01181096263572 del 23/05/2019 per la presentazione dell'istanza e con marca da bollo n°01190767722277 del 04/12/2019 per il provvedimento finale completo di allegati, del valore forfettario di € 16,00.